

## Art. 5

L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4), determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.

L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.

## Art. 6

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.

## Art. 7

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

## Art. 8

L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

## Art. 9

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.

L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.

## Art. 10

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

## Art. 11

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

**Quadro finanziario**

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:

- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
  - fitto locali ed oneri locativi vari;
  - manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
  - spese postali e telegrafiche;
  - telefoni, canoni ed impianti;
  - manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
  - canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
  - manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
  - elaborazione dati software;
  - materiale illustrativo e propaganda;
  - spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
  - spese per ricerche, studi e consulenze;
  - servizio pulizia;
  - indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
  - indennizzi per danni fauna selvatica;
  - costi generali ed imprevisti.
- Totale L. 100.000.000.

**Acquisizione di immobilizzazioni tecniche**

- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
  - acquisto di un automezzo;
  - acquisto di mobili e macchine di ufficio.
- Totale L. 40.000.000.

**Organico**

- 2 unità operatori L. 80.158.000
- 1 unità responsabile (direttore) L. 55.300.000

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dell'Assessorato, nel caso di sca-

denza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Palermo, 28 febbraio 1995.

*L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente*  
Graziano

*Il legale rappresentante del Club alpino italiano*  
Delegazione sicula  
Mento

(95.44.3716)

DECRETO 11 agosto 1995.

**Integrazione della convenzione di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Monte Conca.**

**L'ASSESSORE**  
**PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali nn. 98/81, 14/88, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il proprio decreto n. 294/44 del 16 maggio 1995, di istituzione della R.N.I. Monte Conca;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 41 del 26 giugno 1995;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione di affidamento in gestione della riserva, sottoscritto tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Club alpino italiano - Delegazione sicula, in data 10 agosto 1995;

Assunto che il C.G.A., con parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, si è espresso che sulla scelta degli enti affidatari della gestione (tutti enti senza scopo di lucro nell'ambito delle categorie individuate dalla legge) e sulla congruità della spesa (riconosciuta dall'Ispettorato regionale tecnico) il Consiglio non può che rimettersi alle responsabili valutazioni dell'Amministrazione;

Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza al citato rilievo della Corte, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;

Decreta:

## Art. 1

La convenzione di affidamento in gestione della riserva Monte Conca, approvata con il decreto n. 294/44 del 16 maggio 1995 di istituzione, è integrata con l'atto aggiuntivo sottoscritto tra il Club alpino italiano - Delegazione sicula e l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente in data 10 agosto 1995.

L'atto aggiuntivo (allegato 1) è parte integrante del presente decreto.

## Art. 2

Al regolamento uso e divieti allegato al decreto n. 294/44 è aggiunto il seguente articolo:

## «Art. 10

L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla-osta, richiederà con relazione motivata il parere del consiglio provinciale scientifico.

Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 agosto 1995.

SARACENO

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 1995.  
Reg. n. 1, Assessorato del bilancio e delle finanze, fg. n. 49.*

**Allegato n. 1**

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA R.N.I. MONTE CONCA SOTTOSCRITTA DALLE PARTI IN DATA 28 FEBBRAIO 1995**

Vista la convenzione stipulata tra le parti in data 28 febbraio 1995, relativa all'affidamento in gestione della riserva naturale integrale Monte Conca;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 41 del 26 giugno 1995, relativo al decreto n. 294/44 del 16 maggio 1995 relativo alla istituzione della riserva naturale integrale Monte Conca;

Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nel citato rilievo di dovere integrare la precitata convenzione e il regolamento d'uso e divieti;

tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Club alpino italiano - Delegazione sicula;

Si conviene

**Art. 1**

La lettera C, dell'art. 3 della convenzione è così modificata: «a fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione dello schema di piano di sistemazione della riserva comprendente».

Alla lettera C6, comma 2° è aggiunto dopo le parole «patrimonio naturale» «sentiti i comuni interessati».

Il comma 4°, lettera C6, art. 3 è cassato.

Alla lettera d) dell'art. 3 dopo le parole «...della presente convenzione» è aggiunto «previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale».

All'art. 3 è aggiunta la seguente lettera g) «l'ente gestore può avvalersi per le convenute funzioni di gestione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza».

**Art. 2**

All'art. 4 va aggiunto il seguente comma:

«Il citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato».

**Art. 3**

L'art. 5 è riformulato come di seguito:

«La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22, legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria».

**Art. 4**

Al comma 1° dell'art. 9 è aggiunto: «Previa autorizzazione dell'Assessorato».

**Art. 5**

*Quadro finanziario*

In relazione alla formulazione del presente art. 3 sono eliminate dal quadro finanziario le voci:

- indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
- indennizzi per danni alla fauna selvatica.

La voce «Acquisizione di immobilizzazioni tecniche», che costituisce spesa di primo impianto, potrà essere attivata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Palermo, 10 agosto 1995.

*L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente*  
Saraceno

*Il legale rappresentante del Club alpino italiano*  
Delegazione Sicula  
Mento

(95.44.3716)

DECRETO 6 ottobre 1995.

**Istituzione della riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo.**

**L'ASSESSORE  
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;

Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel comune di Palermo;

Considerato che in attuazione del predetto piano si deve provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, alla istituzione della riserva sopraccitata;

Assunto il carattere generale dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in ordine alla istituzione delle riserve naturali affidate alle associazioni ambientaliste;

Visti i pareri espressi del C.R.P.P.N. nella seduta del 10 aprile 1991 di cui al piano regionale dei parchi e delle riserve, e nella seduta del 20 gennaio 1994, in ordine alla delimitazione definitiva della riserva;

Vista la nota n. 409 del 26 settembre 1994 d'ufficio, di chiarimenti circa l'esatta perimetrazione del lato ovest del Parco della Favorita, ricadente all'interno della riserva di che trattasi;

Visto il parere del C.R.P.P.N. della seduta del 7 marzo 1995, che così si è espresso: «il confine deve intendersi coincidente con il muro perimetrale del Parco della Favorita, lato ovest, così come riportato sul particolare cartografico in scala 1:10.000 di cui all'allegato n. 1»;

Visto il parere del C.R.P.P.N. nelle sedute del 20 gennaio 1994 e dell'1 febbraio 1994, in ordine al regolamento, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservare nell'area di riserva e di pre-riserva;

Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza ai citati rilievi della Corte dei conti, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;

Considerato che il C.R.P.P.N., nella seduta del 16 febbraio 1993, ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda forestale demaniali della Regione siciliana;

Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV, in data 3 marzo 1993, ha espresso il parere di affidare la gestione all'Associazione nazionale Rangers d'Italia in sostituzione dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana giacché detta associazione ha già in gestione il Parco naturalistico della Favorita, confinante con detta riserva;

Ritenuto di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine alla delimitazione ed al regolamento, e dalla citata Commissione legislativa in ordine all'individuazione dell'ente gestore;

Assunto che il C.G.A. con il parere n. 680/94 del 15 novembre 1994 si è espresso che «sulla scelta degli enti